



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

Corso Vittorio Emanuele III n. 1 – 88050 FOSSATO SERRALTA

Tel. 0961/925393 Fax. 0961/925610

Provincia Catanzaro

Prot. n. 1521

Fossato Serralta 02 Luglio 2018

IL SINDACO

VISTI:

- Il R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, che all’art. 80 stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio;
- Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in base al quale, al titolo III, art. 141/bis, è prevista l’istituzione di una commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo alla quale spetta esprimere pareri sugli aspetti tecnici di sicurezza e igiene che costituiscono il presupposto necessario ai fini dell’emissione del provvedimento autorizzativo, nonché assolvere i compiti di vigilanza e di controllo successivi;

DATO ATTO che la Commissione Comunale di vigilanza è nominata da Sindaco ogni 3 anni ed è così composta:

- Presidente nella persona del Sindaco o suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- Dirigente dell’ufficio comunale o suo delegato;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Esperto di elettrotecnica.

CONSIDERATO che la Commissione possono essere aggregati, ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianti da verificare:

- Uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica;
- Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, su loro richiesta;

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Commissione nella persona del Comandante o Dirigente dell’Ente preposto, considerato che la vigente normativa prevede espressamente, per i componenti della Commissione, l’istituto della delega temporanea o permanente;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2, dell'art. 80 del TULPS, le spese inerenti la Commissione sono a carico del richiedente, e che la partecipazione agli incontri da parte del personale designato appartenente ad Enti Pubblici non dà luogo a corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, in quanto l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;

VISTI:

- Il T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. – R.D. 06.05.1940 n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento concernente “ Disposizioni Attuative per il funzionamento e disciplina dei Procedimenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e Trattamento” art. 141/bis del T.U.L.P.S.;

NOMINA

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, prevista dall'art. 141/bis del R.D. 06 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. come di seguito specificato, dando atto che i titolari della nomina possono provvedere a delegare, temporaneamente o in modo permanente, le proprie funzioni ad altri incaricati o propri collaboratori:

- A. Presidente
Sindaco o suo delegato
- B. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Comandante Provinciale W.F. o suo delegato
- C. AZIENDA ASP CATANZARO
Responsabile Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato
- D. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato
- E. UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile dell'U.T.M. o suo delegato
- F. ESPERTO IN ELETTROTECNICA
Per.Ind. Mario GULLUSCI titolare, Per.Ind. Giuseppe PULLANO supplente

DISPONE

1. Che, ove si rivelasse la necessità, in relazione alle dotazioni tecnologiche dei locali o impianti da verificare, siano convocati gli esperti in acustica o altra disciplina tecnica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 141/bis, comma 3, del R.D. 635/1940.
2. Che le convocazioni della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, siano trasmesse di volta in volta, secondo le specifiche competenze, ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui al comma 4, dell'art. 141/bis del R.D. 635/1940.
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al comma 2, dell'art. 80 del TULPS, le spese di ispezione della commissione sono a carico del richiedente la licenza e che la partecipazione alle riunioni da parte dei Commissari facenti parte di Enti Pubblici, non dà luogo ad alcuna

corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, in quanto l'incarico viene espletato nelle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente.

4. Che le funzioni di segreteria amministrativa siano svolte dal personale del Servizio SUAP.
5. Che il presente provvedimento sia notificato ai componenti della Commissione nominati.
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 141/bis del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 311/2001, la Commissione dura in carica tre anni.
7. Di dare avviso al pubblico del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante pubblicazione nel sito internet comunale.

IL SINDACO
Dr. Domenico RAFFAELE

